

**FOGLIO INFORMATIVO
CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI IVA****Informazioni sulla Banca e sul soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Banca Progetto S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Bocchetto 6
Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17 i.v.
Sito internet www.bancaprogetto.it
e-mail servizioclienti@bancaprogetto.it

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede, qualora trattasi di dipendente della Banca o di agente in attività finanziaria.

Nome Cognome /Ragione Sociale _____

Sede (indirizzo) _____

Qualifica _____ **Iscrizione Albo\ Elenco** _____ **N.** _____

Email _____ **telefono** _____

Che cos'è la cessione pro soluto ed a titolo definitivo dei crediti IVA

La cessione pro soluto di crediti I.V.A. è il contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista e gestisce i crediti di natura fiscale relativi all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) vantati dal cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (Debitore) con assunzione da parte della Banca del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza del Debitore.

Nella cessione pro soluto di Crediti I.V.A. l'acquisto viene perfezionato con la stipula di un contratto di cessione per scrittura privata, confermato attraverso atto notarile, la sua notifica al Debitore tramite ufficiale giudiziario e l'accettazione o mancato rifiuto del Debitore. Il pagamento del corrispettivo viene erogato dalla Banca successivamente alla stipula dell'atto notarile, prima della data prevista di incasso del Credito previa deduzione della commissione di acquisto dei Crediti, determinata sulla base del tasso annuo nominale anticipato e delle aspettative della data di incasso del credito, nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Il rimborso del credito della Banca viene effettuato direttamente dal Debitore, salvo quanto previsto nella sezione "Rischi a carico del Cedente".

L'operazione di cessione viene concessa a insindacabile giudizio della Banca.

In alcuni casi, anche su richiesta dal Debitore, in relazione alla richiesta di rimborso dei crediti IVA è necessaria la concessione da parte del Cedente di una garanzia assicurativa in favore del Debitore medesimo. I costi della garanzia saranno sostenuti dal Cessionario, senza oneri a carico del Cedente, fermo l'obbligo di quest'ultimo di stipulare il relativo contratto con la compagnia assicuratrice.

Rischi a carico del cedente

Il Cedente garantisce *i)* la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei crediti ceduti e si assume le obbligazioni a proprio carico indicate in contratto; *ii)* la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto; *iii)* l'inesistenza di ragioni di credito del debitore e/o di terzi nei confronti del cliente che possano dar luogo a compensazioni anche parziali del credito ceduto.

L'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto nonché la non veridicità e l'incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate, obbliga il Cedente ad indennizzare e manlevare il cessionario in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione.

I crediti I.V.A. si intenderanno ceduti con privilegi, le garanzie personali e reali e con, gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti.

Condizioni economiche massime applicabili

Operazioni in Euro

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca

| COMMISSIONI PER L'ACQUISTO PRO-SOLUTO DI CREDITI TRIBUTARI | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice operativo | Descrizione | Modalità di Calcolo |
| ----- | Commissione per l'acquisto di crediti tributari | La commissione di acquisto pro soluto è calcolata tenuto conto dell'intervallo temporale nel quale si prevede di incassare la totalità dei crediti, comunque nel rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) |

| TASSI APPLICABILI | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Codice operativo | Descrizione | Valore massimo | Modalità di Calcolo |
| 107 | Tasso annuo nominale Posticipato (applicato in caso di restituzione o pagamento di somme da parte del Cedente nel corso del rapporto) | 7,58% | Mensile o Trimestrale |
| I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: Euribor 1,3,6 mesi media mensile, LIBOR, TUS Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 Ore. | | | |
| TASSO DI MORA | BCE + 8 punti | Interessi di mora ai sensi del Dgls 9.10.2002 nr. 231 indicizzati non capitalizzati. Tasso BCE di riferimento del II° semestre 2022: 0,00% | |

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la relativa media mensile, divisore 365, riferita al mese di agosto 2022, pubblicata su "Il Sole 24 Ore": Euribor 1 mese: - 0,356%; Euribor 3 mesi: - 0,006%; Euribor 6 mesi: - 0,436%.

| ALTRE CONDIZIONI E SPESE | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Codice operativo | Descrizione | Valore massimo | Modalità di Calcolo |
| 111 | Spese Istruttoria cedente | 1.500€ | Una tantum |
| 111 | Spese Istruttoria rinnovo pratica cedente | 1.500€ | Annuale al rinnovo della pratica |
| 166 | Spese Istruttoria debitore | 1.500€ | Una tantum o annuale al rinnovo della pratica |
| 109 | Spese handling per fattura | 100€ | Per ogni fattura o documento similare caricata |
| 119 | Spese handling per effetto | 100€ | Per ogni effetto presentato |
| 109 | Spese per distinta | 100€ | Per ogni distinta di cessione presentata |
| 109 | Spese handling per presentazione | 25€ | Per ogni presentazione effettuata |
| 110 | Spese per tenuta conto | 50€ | Mensili o trimestrali |
| 116 | Spese per bonifico | 25€ | Per ogni bonifico eseguito |
| 173 | Spese Postali | 20€ | |
| 156 | Spese per bolli | 50€ | |
| 179 | Canone Home factoring | 50€ | |
| 150 | Certificazione ai revisori | 200€ | |

| GIORNI VALUTA | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
| Voce | Tipologia pagamento | Giorni |
| Valute applicate alle erogazioni | Bonifico | 10 gg lavorativi |
| Valute applicate agli incassi | Bonifico | 10 gg lavorativi |

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta. Restano a carico del Cessionario le spese del Notaio per la stipula dell'atto pubblico di cessione, mentre saranno a carico del Cedente le spese relative alle procure notarili da rilasciarsi da parte sua al Cessionario.

È gratuito l'invio da parte della Banca delle comunicazioni periodiche obbligatorie trasmesse con strumenti telematici, nonché delle comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

L'applicazione degli oneri economici avverrà nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Factoring", può essere consultato sul sito internet www.bancaprogetto.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

Recesso, chiusura del rapporto e reclami

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Il Cessionario può risolvere anticipatamente il contratto di cessione di credito IVA pro soluto qualora, prima della stipula dell'Atto pubblico o del pagamento del corrispettivo, si verificano inadempimenti del Cedente o altri eventi previsti nel contratto di cessione. Il Cessionario, in tal caso ne darà comunicazione al Cedente a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario - TUB), la Banca, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (compensi e altre condizioni contrattuali) ad eccezione dei tassi di interesse. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del T.U.B. verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente deve rimborsare, entro 15 giorni, la propria esposizione.

Dal momento in cui il Debitore e/o il Cedente hanno corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione del proprio credito, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cedente e/o gli eventuali garanti e il Cessionario relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cessionario e/o i garanti possono presentare un reclamo alla Banca tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Progetto S.p.A. – Direzione Legale Compliance e Societario - Ufficio reclami - Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano (MI);
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancaprogetto.it
- via PEC all'indirizzo bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it.

Il Cessionario deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se i reclamanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per i reclamanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cedente e/o il Cessionario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti dell'Impresa.

Legenda

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banca (Cessionario) | Oltre a Banca Progetto S.p.A., anche l'eventuale Banca o di cui la stessa possa avvalersi per l'espletamento dei suoi servizi |
| Cedente | La persona fisica o giuridica, cliente del Cessionario, cioè la controparte del contratto. |
| Debitore | L'Amministrazione Finanziaria tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti IVA |
| Cessione | Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario i propri Crediti IVA |
| Corrispettivo della cessione di credito | Differenza, espressa in Euro, tra il valore nominale dei Crediti e la Commissione per l'acquisto pro-soluto di Crediti Tributari |
| Pagamento del corrispettivo | Pagamento operato dalla Banca al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta e alla data pattuita con il cliente cedente medesimo |
| Commissione per l'acquisto pro-soluto di crediti tributari | La commissione di acquisto pro-soluto, espressa in Euro, è calcolata in funzione dell'intervallo temporale nel quale si prevede di incassare la totalità dei crediti, comunque nel |

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato da Banca d'Italia nel periodo di riferimento |
| Pro soluto | Assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore non dipendente dal fatto del Cedente o di terzi, né da vizi del Credito IVA |
| Tasso di mora | Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dalla Banca d'Italia, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse e usuraio e, quindi vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione di riferimento (Factoring), aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti. |
| Reclamo | Ogni atto con cui il cliente contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione |
| Valuta | Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi |